

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
(Provincia di Verona)

Rep. n. Segretario comunale

CONTRATTO DI CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, COMPRESO IL CANONE
PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E IL SERVIZIO PUBBLICHE
AFFISSIONI PER LA DURATA DI ANNI TRE DAL 01/01/2026 AL 31/12/2028, CON
FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI e PROROGA TECNICA DI MESI 6.
CIG B8E6BFBEE.

L'anno, addì (.....) del mese di ottobre, presso la sede municipale del Comune di Isola della Scala in via Vittorio Veneto, 4

AVANTI A ME

Dott., in qualità di Segretario Generale del Comune di Isola della Scala, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SONO COMPARSI

- **Dott.**, nato a il, C.F., domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile della Direzione Finanziaria del Comune di Isola della Scala, con sede in via Vittorio Veneto n. 4, Isola della Scala (VR), codice fiscale 00457160232, munito dei necessari poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in forza del Decreto del Sindaco n. 47 del 25.10.2015, di seguito denominato semplicemente "Amministrazione Concedente".

E

- **Sig.**, nata a il, codice fiscale, che interviene nel presente atto in qualità di della società con sede in - C.F. e P. IVA, ove domicilia per la carica, iscritta alla Camera di Commercio di al REA n., munito della rappresentanza legale, come da visura camerale agli atti, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Concessionario".

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/10/2025 è stato deliberato l'affidamento in concessione del servizio di riscossione ed accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (limitatamente alle esposizioni pubblicitarie), compreso il servizio di pubbliche affissioni e la materiale esposizione dei manifesti. periodo 01.01.2026-31.12.2028 con possibile rinnovo di ulteriori due anni e proroga tecnica di 6 mesi;

- con determinazione adottata dal Responsabile della Direzione Finanziaria, dott. N. del ____ è stata adottata determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto per un importo complessivo stimato, per l'intero periodo contrattuale comprensivo dell'eventuale rinnovo, in Euro 77.000,00 oltre l'IVA nella misura di legge, mediante procedura negoziata, preceduta da avviso di manifestazione di interesse, da tenersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;
- in data ... è stato pubblicato l'avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- alla conclusione dell'indagine di mercato sono stati invitati alla procedura di gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, la procedura è stata espletata tramite la piattaforma telematica Sintel del portale <http://www.aria.regione.lombardia.it> e sono state regolarmente effettuate tutte le pubblicazioni obbligatorie;
- che, a seguito del perfezionamento della procedura di gara, con determinazione n. del esecutiva ai sensi di legge ed in atti, il Responsabile Direzione Finanziaria del Comune di Isola della Scala ha proceduto ad affidare la concessione del servizio oggetto del presente contratto all'operatore economico con sede in via , C.F. e P. IVA alle condizioni economiche ed integrative di servizio offerte dall'aggiudicatario in sede di gara;

tutto ciò premesso e considerato

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Isola della Scala come sopra rappresentato affida alla ditta _____, che tramite il suo legale rappresentante Sig. _____ accetta, la concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone di esposizione pubblicitaria, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del servizio pubbliche affissioni, per la durata di anni due.

La concessione si intende affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d'oneri posti a base di gara e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna e con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante.

ART. 3 - DURATA

Il presente contratto ha la durata di tre anni decorrenti dal _____ e fino al _____;

Alla scadenza del termine contrattuale è prevista la possibilità di eventuale rinnovo delle medesime attività dedotte in affidamento per un massimo di ulteriori 2 anni, e quindi fino al _____, alle medesime condizioni del contratto iniziale e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione dei servizi affidati in appalto (senza contestazioni gravi o previa risoluzione delle eventuali contestazioni di minore gravità). Il tutto sulla base di un'opzione espressamente concessa al Comune ed esercitabile ad insindacabile giudizio di quest'ultimo. Qualora alla scadenza della concessione non siano state completate le formalità relative ad una nuova concessione, il concessionario dovrà garantire il servizio alle stesse condizioni, per un periodo di 6 mesi.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Al concessionario, per l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, spetterà l'aggio unico sulla riscossione pari al _____ (_____) offerto in sede di gara. Detto aggio, al netto degli oneri fiscali, deve essere calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo, salvo quanto indicato all'art. 6 del Capitolato d'oneri, ed è da intendersi quale corrispettivo per tutti gli obblighi assunti e a compenso di qualsiasi spesa sostenuta dal concessionario per la gestione del servizio ivi compresa la rendicontazione anche automatizzata del cc postale dedicato.

L'importo contrattuale per l'intero triennio della concessione in parola è fissato in presuntivi Euro _____ (diconsi euro _____) oltre l'IVA di legge se dovuta, così calcolato applicando l'aggio offerto in sede di gara.

Il concessionario è tenuto a riconoscere al Comune, per ogni anno di concessione, l'importo minimo annuo garantito di Euro 50.000,00 (diconsi euro centomila/00).

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, al rispetto delle disposizioni della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 816 e seguenti;

Non sono ammesse revisioni dell'aggio durante tutto il periodo di vigenza del contratto, nel caso in cui modifiche normative relative al canone in oggetto di concessione o variazioni alle tariffe disposte dal Comune determinassero una diminuzione ovvero un incremento della base imponibile e del conseguente gettito superiore al 10% rispetto a quello realizzato nell'anno precedente, si procede alla ridefinizione della misura percentuale dell'aggio e del minimo garantito, da far valere per l'anno interessato alla variazione, in modo da assicurare il medesimo equilibrio contrattuale dell'anno precedente. La misura percentuale dell'aggio verrà rideterminata rapportando il corrispettivo riconosciuto al concessionario nell'anno precedente, espresso in valore assoluto, con il gettito dell'anno interessato dalla variazione e successivo arrotondamento all'unità superiore. Il minimo garantito, invece, sarà adeguato sulla base della variazione percentuale del gettito. Il conguaglio per la somma spettante in termini di aggio viene effettuato dal concessionario stesso sui versamenti successivi alla data del provvedimento di ridefinizione delle condizioni contrattuali.

In caso di modifiche agli elementi relativi alle entrate, che costituiscono oggetto della concessione, di revisione delle tariffe o della disciplina dell'entrata, che comportino una variazione, uguale o superiore al

10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo, l'aggio potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale. A seguito delle modifiche intervenute, verrà eventualmente valutata anche una rideterminazione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 6.

La richiesta di revisione, sulla base dei dati dei precedenti sei mesi, potrà essere richiesta da una delle parti contraenti. La revisione, che opererà modificando proporzionalmente, in aumento o diminuzione, l'aggio riconosciuto, dovrà essere definita fra le parti entro i successivi 30 giorni ed opererà dalla data in cui è stata formulata la richiesta.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha istituito in _____ Via _____, l'Ufficio con attività di front-office per i rapporti con il pubblico, per lo svolgimento dell'attività gestionale ed esecutiva, come comunicato con nota prot. n. __ del _____.

L'ufficio dovrà essere aperto, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato d'onori, per un numero minimo di _____ ore settimanali assicurando almeno _____ (es. un'apertura pomeridiana).

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate nel Capitolato d'onori, nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara e secondo le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi stessi.

Nel caso di manchevolezze o inadempimenti, il Responsabile del Servizio applicherà le penali stabilite dal Capitolato con le modalità ivi indicate. Le cause di recesso e risoluzione sono disciplinate dall'art. 30, 31 e 32 del Capitolato.

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario ha costituito garanzia definitiva dell'importo di euro pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 15, del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è stata rilasciata in data al n....., ai sensi dell'art. 117 del Codice, da..... con sede legale in

La garanzia fideiussoria è stata regolarmente emessa e firmata digitalmente; la stessa è stata altresì verificata telematicamente presso l'emittente.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria prevede altresì l'obbligo del fideiussore sino alla liberazione del debitore principale dalle proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente concedente.

La garanzia dovrà essere rinnovata per l'intera durata della concessione.

Copia della quietanza di rinnovo dovrà essere presentata all'Ente concedente ad ogni successiva scadenza periodica, almeno 30 giorni prima della data di scadenza, pena la risoluzione della Concessione. Il mancato rinnovo annuale di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 16 del presente contratto.

In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Comune potrà rivalersi di propria autorità sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.

ART. 7 OBBLIGHI IN MATERIA DI “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”.

Il concessionario, ai fini dei pagamenti, assume l'obbligo di pieno rispetto delle disposizioni sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all'art. 3 della L. 03.08.2010, n. 136 e s.m.i. .

Il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 del Codice Civile qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In particolare, il Concessionario ha comunicato al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 della L.136/2010 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

Il Concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero essere cagionati a persone, compresi gli utenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo del Concessionario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Pertanto, il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione, a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di concessione e si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune.

A tale fine, il Concessionario ha stipulato, a propria cura e spese, specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo (RCT-RCO) n. rilasciata da in data con un massimale unico di €, a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio.

Copia della suddetta polizza assicurativa RCT-RCO, debitamente quietanzata, è stata trasmessa all'Ente concedente prima della stipula del contratto.

Copia delle quietanze di rinnovo della stessa polizza dovranno altresì essere presentate all'Ente concedente ad ogni successiva scadenza periodica, per tutta la durata del contratto. Il mancato rinnovo annuale di tale copertura assicurativa costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 13.

ART. 9 – SUBAPPALTO

In considerazione della particolare natura del servizio in concessione, è fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, la gestione del servizio oggetto della presente procedura.

Il subappalto è ammesso per tutte le ulteriori attività ancillari ed accessorie, in conformità agli articoli 119 e 188 del D. Lgs. 36/2023 ai quali si rinvia ma non è consentito il subappalto a cascata.

Il subappalto deve in ogni caso essere autorizzato preventivamente dall'ente concedente in seguito a richiesta scritta del concessionario, con i termini indicati dall'art. 119 del Codice.

Il ricorso al subappalto da parte del Concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 per quanto compatibili con l'affidamento del servizio nella forma della concessione

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 189, comma 1, lett. d) del Codice, totalmente o parzialmente, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. d), punto 2) del D. Lgs. n. 36/2023, la concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione stessa se un nuovo Concessionario sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una successione, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie (comprese rilevazioni, fusioni, acquisizioni o insolvenze). Il nuovo operatore economico dovrà tuttavia soddisfare i criteri di selezione stabiliti inizialmente. La sostituzione non è in ogni caso ammessa qualora ciò implichi altre modifiche sostanziali al contratto e sia finalizzata ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE. In caso si verifichi l'ipotesi di subentro, trova applicazione l'art. 191 del D. Lgs. 36/2023.

Nei suddetti casi il Concessionario deve informare l'Ente entro 30 giorni dalla conclusione dell'operazione straordinaria (ad esempio, dalla firma di un contratto di fusione o cessione, o dal compimento dell'atto che modifica la struttura societaria) e documentare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara. L'Amministrazione può presentare opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni. L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di partecipazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale

ART. 11 – RECESSO

L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ART. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni derivanti dal contratto da parte del Concessionario.

La gravità dell'inadempimento sarà valutata in considerazione delle circostanze e dell'impatto dell'inadempimento rispetto all'interesse pubblico sotteso al funzionamento del servizio oggetto di concessione, tali da pregiudicare la realizzazione degli scopi contrattuali.

In particolare, sono da considerarsi gravi inadempienze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile i seguenti comportamenti:

- Violazioni sistematiche delle norme relative alla gestione del servizio, inclusi gli obblighi di sicurezza (almeno n. 3 violazioni);
- Mancato versamento al Comune dell'intero importo delle riscossioni come riportato nei precedenti articoli;
- Inadempimento agli obblighi di rendicontazione per oltre 90 giorni dalla data stabilita (30 giugno di ogni anno);
- Mancato rinnovo annuale della garanzia definitiva o della polizza assicurativa RCT-RCO previste contrattualmente.

Fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 13 "Clausola risolutiva espressa", in caso di grave inadempimento la risoluzione sarà preceduta da formale diffida ad adempiere con assegnazione al Concessionario di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per porre rimedio alla violazione. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà dichiarare, con idoneo provvedimento, la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a prezzi e alle condizioni contenute nel contratto di Concessione fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo da parte di un nuovo concessionario e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra.

L'Ente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 6 ("garanzia definitiva") per fare fronte ai danni derivanti dalla risoluzione del contratto conseguente all'inadempimento del concessionario, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario.

La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione del servizio, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti convengono espressamente che il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Concessionaria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- Sopravvenute cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- accertamento di false dichiarazioni rese;
- fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario;
- scioglimento della società del Concessionario o cessazione della ditta individuale, per qualsiasi causa;
- reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio (almeno 5);
- inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione;
- mancato rinnovo o revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- ricorso all'abusivismo professionale;
- grave inadempienza rispetto alle norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazione delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso;
- violazione grave della normativa in materia;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale o impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti, dopo la seconda contestazione;
- mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità ed inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o delle coperture assicurative previste nel presente Capitolato;
- perdita dei requisiti soggettivi e/o delle qualifiche la cui sussistenza in capo al Concessionario è necessaria ai fini della corretta esecuzione della concessione;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- grave inosservanza degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 15 "Trattamento dei dati personali";
- cancellazione del Concessionario dall'Albo delle Società di Riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. N. 446/1997;
- gravi abusi o irregolarità nella gestione oggetto di concessione.

- Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Il Concessionario rimaste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;
- Mancato versamento o versamento con ritardo per più di una volta nell'arco di un anno delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- Abbandono del servizio da parte del Concessionario;
- Mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio;

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare la presente clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente Capitolato.

Il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 10 giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della mera ricezione di tale comunicazione da parte del Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, entro 5 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 5 giorni dalla data dello stesso, entro il quale gli importi dovuti devono essere corrisposti.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti

ART. 14 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al Concessionario.

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Foro territorialmente competente è quello di Verona.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione della presente concessione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità, contenenza e non eccedenza, oltre che al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo "alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) UE”.

Le Parti prendono atto reciprocamente che i dati personali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dalla presente convenzione ed effetti fiscali connessi.

Le Parti adottano tutte le misure di sicurezza previste dai propri regolamenti interni e le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer (DPO) del Comune.

ART. 16 - OSSERVANZA NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario dichiara di aver preso visione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Isola della Scala, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 10.12.2024 e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 17 - NORME FINALI DI GARANZIA

Il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha attestato, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ed a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Isola della Scala che, in relazione al contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Isola della Scala.

ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio: l'Ente concedente presso il Comune di Isola della Scala, il Concessionario presso la sede Comunale di Isola della Scala.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di mezzo comunale, mediante lettera raccomandata ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

ART. 19 – SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto, quali quelle relative all'imposta di bollo, all'imposta di registro, ai diritti di rogito, alla registrazione, nonché ogni altro tributo, sono a totale carico del Concessionario.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante apposita piattaforma

ART. 20 – VALORE DEL CONTRATTO

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria...), comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione del servizio e del contratto, sono a totale carico del Concessionario senza diritto di rivalsa.

Ai soli effetti dell'iscrizione di questo atto a Repertorio dei Contratti, le Parti dichiarano che il valore del presente contratto è pari ad € (...../ euro) oltre ad IVA prevista per legge.

Ai fini fiscali si dichiara che la prestazione di servizi di cui al presente contratto è soggetta ad IVA, pertanto le Parti chiedono l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986

ART. 21 – ALTRE NORME - RINVIO

L'aggiudicazione della concessione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’oneri, nei documenti di gara e nel presente contratto di concessione di servizio.

Per quanto non espressamente previsto dal Capitolato, dal presente contratto di servizio, dagli inerenti allegati e dai documenti di gara, si fa rinvio alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. n.36/2023, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme legislative e regolamentari di settore.

E richiesto io Segretario comunale ho fatto redigere, sotto la mia vigilanza, dal competente ufficio comunale, quest’atto con l’utilizzo di mezzi elettronici, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, da me letto alle parti che, riconosciuto conforme alla loro volontà, ivi compresi gli allegati, dei quali ometto la lettura essendo loro ben noti, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).

p. il Comune di Isola della Scala,
Il Resp. Direzione Finanziaria
Dott.
(firmato digitalmente)

p. l’Appaltatore
.....
Sig.

(firmato digitalmente)